

Pronotato capio n. 19 del 2012
Prelazione verbale n. 1 ANVUSO APPELLO
Avv. L. G. G. G.
Appoints marche per L. G. G. G.
Torino.

Sentenza N. 8035/12
2/10/12
31 OTT 2012
2221/12
54887/12
8448/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino - Sez. III Civile
Dr.ssa CATERINA FALCHI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 2221 del Ruolo Generale 2012 promossa da

A res.te in Torino, C.F. elett.te dom.to in
Torino - , presso lo studio dell'Avv. C.F.
, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura a margine dell'atto
di citazione

- parte attrice -

contro

B , in persona del legale rappresentante *pro-
tempore*, dott. , corrente in
elettivamente domiciliata in Torino, (presso lo studio
degli avv.ti che la rappresentano
e difendono per delega in atti

- parte convenuta -

- convenuta contumace -

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte attrice:

“ Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, contrariis reiectis, condannare parte convenuta, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura di €. 3.415,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del sinistro sino al pieno soddisfo, o quella somma maggiore o minore che risulterà in sede istruttoria, il tutto previo accertamento e conseguente dichiarazione della responsabilità del sinistro de quo in capo a parte

convenuta”.

Per parte convenuta ^B

In via pregiudiziale: dichiarare la improponibilità della domanda ai sensi e per gli effetti degli articoli 145, 148 e 149 del codice delle assicurazioni per le ragioni dispiagate in atti

in via principale respingere tutte le domande proposte dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in premessa;

in via subordinata condannare ^B al pagamento della somma effettivamente dovuta al sig. Gulino per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro per cui è causa;

Con condanna al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, ivi compreso il contributo forfettario per spese generali ex art. 14 l.p.f., nonché C.P.A. e I.V.A., come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18.11.2011 il ^A evocavano in giudizio la ^B e ^C chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro verificatosi il giorno 08.11.2010, in Torino, a, allorchè l'esponente alla guida del proprio veicolo veniva tamponato dall'auto di proprietà e condotta dalla sig.ra ^C sospingendolo contro altra vettura () che lo precedeva, come da modulo CAI a firme congiunte, precisando che i danni materiali erano già stati interamente risarciti dalla compagnia assicuratrice convenuta, che la relazione medico-legale del dott. ^B evidenziava un'invalidità permanente pari al 3%, un'invalidità temporanea parziale massima di giorni dieci ed un'invalidità temporanea parziale minima di giorni venti, che i danni ammontavano complessivamente a € 3.415,30, come da conteggio che si allegava, comprensivo di € 35,00 per costi sostenuti (fatt. Centro Ortopedico Sanitario di ^B che nonostante reiterati inviti, rivolti alla compagnia ^B sfociate anche in un reclamo rivolto all'ISVAP, nulla era pervenuto a titolo di risarcimento dei danni fisici subiti dall'esponente.

Alla prima udienza del 15.01.2012, si costituiva ritualmente in giudizio la / **B**
I che contestava la pretesa attorea in punto quantum, eccependo in via
pregiudiziale l'improponibilità dell'azione risarcitoria ai sensi degli artt. 145 e 148 cod.
ass. per omessa trasmissione della documentazione medica nel termine prescritto e
conseguente sospensione del termine di 90 gg per la proposizione della domanda.

A tale udienza compariva personalmente la convenuta L **C** che
dichiarava di non aver intenzione di costituirsi in giudizio. La stessa va pertanto
dichiarata contumace.

All'udienza successiva del 27.03.2012, parte attrice depositava memoria autorizzata ex
art. 320, comma IV c.p.c., allegando copia lettera raccomandata a.r. dell'11.3.2011
inviata alla compagnia convenuta, contenente la relazione medico-legale di parte.

Veniva quindi disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore. Depositata la
relazione peritale della dr.ssa / la causa veniva rinviata per la precisazione delle
conclusioni all'udienza del 2.10.2012.

MOTIVI DELLA DECISIONE


L'azione è proponibile, avendo parte attrice depositato sia copia della preventiva
richiesta risarcitoria a mezzo lettera raccomandata a.r. del 15.11.2010 inviata, ai sensi
degli artt. 145-148 del D.lgs n. 209/2005, dal legale di parte attrice alla compagnia
assicuratrice del veicolo danneggiante (v. sub doc. 3 di parte attrice) sia copia della
successiva lettera raccomandata a.r. del 9.3.2011, ricevuta dalla / **B**
il 16.03.2011, contenente documentazione medica idonea a consentire alla compagnia
assicuratrice di formulare congrua offerta o rifiuto motivato, ex art. 145 comma II cod.
ass. (v. doc 1 allegato alla memoria di replica).

Alla luce della documentazione prodotta da parte attrice, può pertanto ritenersi superata
l'eccezione di improponibilità sollevata da parte convenuta per omessa trasmissione
della documentazione medica nel termine prescritto dall'art. 148 cod. ass.
Dispone, infatti, l'art. 148, comma 5° cod. ass. che, in caso di richiesta
incompleta, i termini per la proposizione della domanda giudiziale decorrono
nuovamente dalla data di ricezione dei documenti integrativi.


Il merito

La decisione verte esclusivamente sul quantum debeatur, non avendo la Compagnia
convenuta contestato né l'accadimento del sinistro come dedotto nell'atto di citazione

né la responsabilità esclusiva di I  , conducente il veicolo garantito.

L'entità delle lesioni fisiche subite da parte attrice in conseguenza del sinistro per cui è causa può ritenersi accertata all'esito della CTU medico-legale espletata dalla dr.ssa , le cui argomentazioni e conclusioni non sono state contestate dalle parti e sono fatte proprie da questo giudice.

Prima di procedere alla liquidazione dei danni alla persona, va premesso che il danno non patrimoniale è liquidato secondo le tabelle standard previste dall'art. 139 C.d.A per le lesioni di lieve entità (c.d. micro-permanenti da 1 a 9 punti di invalidità permanente) che possono essere personalizzate tenendo conto (nei limiti delle deduzioni e prove allegate dal danneggiato) dei riflessi dinamico-relazionali specifici della lesione sulle abitudini di vita del soggetto leso, ai sensi dell'art. 139 comma 3 C.d.A., e tenendo altresì conto della *sofferenza fisica e morale soggettiva* patita dal danneggiato. Si ritiene tale aspetto del danno risarcibile, in conformità ai principi di diritto espressi dalle SS.UU. del 2008 che impongono di procedere ad "adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza", ed in armonia con una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 139 CdA che per le lesioni di lieve entità si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico - cioè di quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle sofferenze morali subite dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. ordinanza 17.09.2010 n. 19816; Cass. civ. 10.03.2010 n. 5770; Cass. civ. 12.12.2008 n. 29191; da ultimo v. la recente Cass. civ. 12.09.2011 n. 18641).

Per quanto premesso, tenuto conto dei valori espressi dalle tabelle di cui all'art. 139 C.d.A., aggiornate con il D.M. 15/06/2012 - G.U. n. 149 del 28.06.2012, personalizzate nel senso omnicomprendivo indicato dalle SS.UU. del 2008, tenendo conto delle componenti del danno dedotte da parte attrice, i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da  A vengono liquidati come segue.

Danno non patrimoniale

- Danno biologico da invalidità temporanea: € 456,90, di cui: € 228,50 per ITP al 50%

(gg 10 x € 22,85) + € 228,40 per ITP al 25 % (gg 20 per € 11,42);

- Danno biologico da invalidità permanente liquidabile, secondo i valori monetari previsti dalle tabelle di legge, in considerazione dell'età (anni 50 alla data del sinistro) e della percentuale delle lesioni accertate (1%), nella misura di € 626,66.
- Quanto alla personalizzazione del danno biologico per sofferenza fisica e morale soggettiva, risarcibile secondo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, poiché storicamente non inclusa nella liquidazione del danno mediante i valori fissati dall'art.139 CdA, nel caso in esame l'esistenza del danno da sofferenza è comprovata dalla stessa diagnosi posta dal CTU, dal protrarsi delle cure e dai vari accertamenti specialistici eseguiti e la sua consistenza è presumibile secondo massime di comune esperienza, per la durata della malattia temporanea e l'esecuzione della necessaria terapia riabilitativa. Si ritiene, pertanto, congrua una valutazione – necessariamente equitativa – rapportata al pregiudizio biologico (da IT e IP) subito dal soggetto leso che si stima equo liquidare nella misura di € 220,00 pari al 20% circa di quanto sopra liquidato a titolo di danno biologico complessivo.

Danno patrimoniale

- Per le spese mediche e di cura conseguenti al sinistro si riconoscono quelle in atti pari all'importo complessivo di € 35,00, che il CTU ha ritenuto necessarie, pertinenti, congrue e di opportuna durata in relazione all'infortunio del traffico descritto;

Il danno patrimoniale e non patrimoniale, complessivamente accertato ammonta, pertanto, al capitale di € 1.338,56, ai valori attuali.

Gli interessi compensativi del ritardato pagamento.

Tenuto conto della nuova decorrenza dello spatium deliberandi (90 gg.) della data di ricezione dei documenti medici integrativi (16.03.2011), si ritiene giusto ed equo far decorrere gli interessi compensativi, nella misura legale, dallo spirare dello spatium deliberandi al pagamento, da calcolare sulla somma capitale previamente devalutata al fatto.

Le spese di causa

Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di causa seguono la soccombenza. Liquidazione come da dispositivo, ai sensi dell'art. 9 D.L. n.1/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012, con riferimento ai parametri ex Decreto Ministeriale 20.07.2012 n. 140, tenuto conto del valore della causa, delle attività svolte e del tenore

delle difese.

Anche le spese di CTU, liquidate in corso di causa in complessivi € 625,00 oltre IVA 21%, vanno poste a carico definitivo ed esclusivo di parti convenute.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva fra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,

- dichiara tenute in solido e condanna **B** _____ e **C** _____ al pagamento in favore di **A** _____ della somma di **Euro 1.338,56** liquidata all'oggi, oltre interessi compensativi, come in parte motiva;
- dichiara tenute in solido e condanna parti convenute a rimborsare a parte attrice le spese di causa, liquidate in **Euro 1.100,00**, per competenze, oltre € 106,76 per spese esenti, IVA e CPA come per legge;
- pone a carico definitivo ed esclusivo di parti convenute le spese di CTU liquidate separatamente in corso di causa.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.

Così deciso in Torino, il 29 ottobre 2012

IL GIUDICE DI PACE

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3

dr. Caterina Falchi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
31 OTT. 2012

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PER INFORMAZIONI AL TRIBUNALE
24 DIC 2012

uso appello

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Dr. ALLANA